



Commissione Tributaria Provinciale di Caltanissetta

IL PRESIDENTE F.F.

Visto il decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11, art. 2 comma 2 e comma 11 recante *“Misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia”*.

Visto il d.P.C.M. dell'8 marzo 2020 *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*.

Visto il d.P.C.M. dell'11 marzo 2020. ^[1]_{SEP}

Viste le ordinanze del Presidente della Regione siciliana n.n. 3 e 4 dell'8 marzo 2020 *“Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”*.

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 *“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”* e, segnatamente, l'art. 83 che:

- al comma 1 dispone che le udienze dei procedimenti tributari pendenti sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020;

- al comma 6 dispone che *“i capi degli uffici giudiziari, sentiti l'autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione, e il Consiglio dell'ordine degli avvocati, adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute e delle prescrizioni adottate in materia con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone”*;

- al comma 21 stabilisce che le disposizioni suindicate si applicano ai procedimenti relativi alle commissioni tributarie;

Vista la nota prot. n. 2831 del 18.3.2020 del MEF – Dipartimento Finanze – Direzione della giustizia tributaria che informa che *“sono state apportate modifiche funzionali al Processo Tributario telematico per consentire dal 17 marzo 2020 l'interrogazione del fascicolo processuale anche a coloro che si sono costituiti in modalità*



cartacea”.

Visto il proprio decreto n. 318 del 9 marzo 2020 con il quale – sulla scorta del d.l. n. 11/2020, art. 2 comma 2 e comma 11 - è stato disposto il rinvio delle udienze da tenersi presso la Commissione Tributaria Provinciale di Caltanissetta (in prosieguo Commissione) fino al 22 marzo 2020.

Ritenuto di dovere rinviare le udienze calendarizzate presso la Commissione fino al 15 aprile 2020 giusta il disposto dell’art. 83, comma 1 del d.l. n. 18/2020.

Ritenuto nel contempo, di dover adottare le misure necessarie ad assicurare il regolare andamento dell’attività della Commissione Tributaria Provinciale di Caltanissetta (di seguito: Commissione) durante l’emergenza COVID-19 dal 16 aprile al 31 maggio 2020.

Visti i pareri favorevoli dell’Autorità sanitaria regionale prot. n. 9647 del 16 marzo 2020, e del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Caltanissetta del 16 marzo 2020.

Sentite le rappresentanze sindacali in Sede (parere prot. n. 374 del 16 marzo 2020).

Sentito il Funzionario preposto alla Segreteria della Sezione.

DECRETA

Art. 1

1. Sono rinviate d’ufficio le udienze comprese nel periodo 22 marzo – 15 aprile 2020.
2. Le udienze di trattazione delle istanze di sospensione dell’esecuzione degli atti impugnati già calendarizzate fino al 15 aprile saranno regolarmente tenute a condizione che l’interessato depositi apposita istanza per via telematica almeno 72 ore prima del giorno dell’udienza e il Presidente del Collegio dichiari l’urgenza della trattazione.

Art.2

Trattazione dei ricorsi

1. Per le udienze previste nel periodo dal 16 aprile al 31 maggio 2020 saranno esaminati per la trattazione e la successiva valutazione collegiale ai fini della decisione:

a. i procedimenti cautelari ex art. 47 d.lgs n. 546/1992 e successive mm. e ii secondo le forme e le modalità appresso indicate all’art. 3;

b. i giudizi per i quali, in assenza di specifica richiesta di pubblica udienza, la trattazione sia prevista in camera di consiglio;

c. i giudizi per i quali, pur in presenza di richiesta di pubblica udienza, nessuna delle parti costituite sia presente



per la discussione.

2. La superiore disposizione si applica sia alle udienze per le quali ad oggi la Segreteria abbia provveduto alla comunicazione alle parti del d.f.u., sia alle ulteriori udienze per le quali non si sia provveduto ad alcuna comunicazione dei dd.ff.uu.

Art. 3

Trattazione dei procedimenti cautelari

(art. 47 d.lgs n. 546/1992 e successive mm. e ii)

1. Giusta la normativa di riferimento (art. 47, comma 4 d.lgs n. 546/1992 e succ. mm. e ii.; art. 2, comma 1 d.l. n. 11/2020; art. 83, comma 6 d.l. n. 18/2020 applicato ai procedimenti relativi alle commissioni tributarie ex comma 21), ed allo scopo di contenere/impedire il contagio da Covid- 19:

a. le istanze cautelari per la sospensione dell'esecuzione degli atti impugnati saranno regolarmente tenute a condizione che l'interessato depositi apposita istanza per via telematica almeno 72 ore prima del giorno dell'udienza e il Presidente del Collegio dichiari l'urgenza della trattazione. Qualora il Presidente del Collegio dichiari l'urgenza della trattazione le relative udienze si svolgeranno senza presenza delle parti e mediante il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni delle parti da effettuarsi almeno 48 ore prima del giorno di udienza;

b. le istanze cautelari per la sospensione dell'esecuzione degli atti impugnati per le quali non è stata presentata specifica istanza dell'interessato depositata almeno 72 ore prima del giorno dell'udienza, dovranno essere calendarizzate nella prima udienza utile a decorrere dal 1 giugno 2020.

Manda alla Segreteria per le immediate comunicazioni di rito ai Componenti la Commissione ed al personale in servizio, nonché all'Ordine degli Avvocati di Caltanissetta, all'Ordine dei Dottori commercialisti di Caltanissetta, all'Ordine degli Ingegneri di Caltanissetta, all'Agenzia delle Entrate di Caltanissetta, a Riscossione Sicilia Provincia di Caltanissetta, al Presidente della CTR Sicilia ed al CPGT.

Dispone che la Segreteria affigga il presente decreto all'ingresso dell'Ufficio.

Caltanissetta 19 marzo 2020

**Il Presidente f.f.
dott. Romeo Ermenegildo Palma**

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 D.Lgs 39/1993